



STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE RISI

Approvato con decreto interministeriale del 15/12/2023

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 9

Articolo10

Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è composto da tre membri effettivi. Un componente effettivo, con funzioni di Presidente, è designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. I membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, o tra le persone in possesso di specifica professionalità. Il Collegio dei Revisori, che dura in carica quattro anni e che può essere riconfermato, svolge i suoi compiti a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile compreso il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis.



ENTE NAZIONALE RISI

Milano

STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE RISI Estratto art. 10 – Collegio dei Revisori dei Conti

2024

Pagina 2 di 2

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15
